

DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014
360/2014/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP., PER GLI ANNI TARIFFARI 2012, 2013 E 2014

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 479/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione del 24 giugno 2011, prot. Autorità n. 17212.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 12.4 del TIT elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio negli anni 2008 - 2011 (di seguito: TPR), alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (di seguito:

investimenti incentivati TPR), specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell'incentivazione, in particolare:

- a) investimenti della tipologia D1, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT;
 - b) investimenti della tipologia D2, di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e investimenti di installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione;
 - c) investimenti della tipologia D3, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT, la cui realizzazione determini almeno due nuovi lati di maglia sul lato AT delle medesime stazioni;
 - d) investimenti della tipologia D4, relativi a progetti pilota selezionati mediante apposite deliberazioni dell'Autorità (*smart grids*);
- ai sensi del comma 12.8 del TIT la maggior remunerazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del medesimo TIT è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall'Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
 - gli investimenti incentivati TPR ammessi alla maggior remunerazione riconosciuta dal TIT, salvo dismissioni e tenuto conto del degrado progressivo del cespite, producono effetti tariffari per tutta la durata prevista dell'incentivazione;
 - ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati di cui all'articolo 12 del TIT, come previsto dall'articolo 54 del TIT medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC₃.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 479/2013/R/EEL, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2009, dichiarati come incentivati da AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP. – id 506 (di seguito: AE Stelvio), l'Autorità ha:
 - a) stabilito la non ammissibilità in relazione ai cespiti riportati nella *Tabella 2b*, allegata alla medesima deliberazione;
 - b) disposto la sospensione dei riconoscimenti della maggiore remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT, in relazione ai cespiti riportati nella *tabella 3b* allegata alla medesima deliberazione, in attesa della trasmissione della documentazione comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal medesimo TIT per l'ammissibilità alla maggiore remunerazione;
 - c) fissato un termine perentorio per la trasmissione della suddetta documentazione;
 - d) previsto che, in caso di mancato invio della documentazione richiesta, gli investimenti dichiarati da AE Stelvio, oggetto di sospensione, non siano ammessi alla maggiore remunerazione;
- AE Stelvio risulta non aver provveduto alla trasmissione della documentazione di cui al precedente alinea;

- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008, 2010 e 2011, AE Stelvio risulta non aver dichiarato alcun investimento incentivato di cui all'articolo 12 del TIT.

CONSIDERATO CHE:

- data l'esiguità delle maggiorazioni riconoscibili, a livello aggregato, per gli investimenti incentivati TPR, nelle more della verifica dei requisiti di ammissibilità in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, per gli anni 2012 e 2013, risultano comprensive delle maggiori remunerazioni;
- non essendosi concluse le istruttorie relative agli investimenti 2010 e 2011, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2014, con deliberazione 154/2014/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- disporre la restituzione dell'ammontare di maggiore remunerazione relativo agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2009, non ammessi alla maggiorazione ai sensi della deliberazione 479/2013/R/EEL, incluso nelle tariffe di riferimento di AE Stelvio, per gli anni 2012 e 2013;
- conseguentemente, determinare l'ammontare a conguaglio di maggiore remunerazione, riferito agli anni tariffari 2012, 2013 e 2014, dovuto al sistema da AE Stelvio, in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio nel TPR

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di maggiore remunerazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli investimenti incentivati di cui al comma 12.4 del TIT

- 1.1 Gli ammontari a conguaglio relativi alla maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT, dovuti da AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP. (id 506), per ciascun anno tariffario 2012, 2013 e 2014, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008-2011, sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 1.2 AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP., decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il saldo derivante dalla somma algebrica degli importi di cui alla Tabella 1.

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni